

Imposta municipale sugli immobili IMI Legge provinciale n. 3 del 23.04.2014

A partire dall'anno 2014, per gli immobili situati in provincia autonoma di Bolzano, è dovuta l'imposta municipale sugli immobili IMI e non trovano più applicazione le norme nazionali che disciplinano l'IMU e la TASI.

Il Comune con delibere n. 28 e n. 29 del 11.09.2014 ha approvato con effetto dal 1.1.2014 la nuova disciplina IMI. Il regolamento e la delibera sulle aliquote sono consultabili sul sito del Comune Valle Aurina. Di seguito riportiamo alcune informazioni essenziali e un elenco di quelle fattispecie, per le quali il Comune ha stabilito una tassazione particolare rispetto alle aliquote d'imposta standard previste dalla legge provinciale sull'IMI. La descrizione di tali fattispecie, la particolare tassazione e la necessità di presentare certificati o dichiarazioni sostitutive sono consultabili sul sito del Comune nei documenti ivi pubblicati.

Aliquote, detrazioni e agevolazioni

Abitazione principale e pertinenze: Si considera tale l'abitazione in cui il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze al massimo tre fabbricati delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 di cui al massimo due della medesima categoria. Il valore catastale dell'abitazione e relative pertinenze è tassato con l'aliquota dello 0,4%. Sull'imposta dovuta è applicata una detrazione di 956,15 euro. Per i nuclei familiari con più di 2 minorenni sono inoltre riconosciuti 50 euro per ciascun minore a partire dal terzo.

Per ogni persona del summenzionato nucleo familiare, che ha una **disabilità grave** ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992, la detrazione viene incrementata di ulteriori 50 euro. Il nucleo familiare deve presentare al Comune il certificato medico della commissione medica competente. L'ulteriore detrazione viene riconosciuta dalla data di presentazione alla commissione medica della domanda di riconoscimento della disabilità grave.

Attenzione: qualora un nucleo familiare possiede più abitazioni sul territorio provinciale, solo una di esse potrà essere considerata abitazione principale.

Area (p.es. giardino) quale pertinenza della casa: si considerano parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Se manca la summenzionata **graffatura** l'area pertinenziale viene tassata come area fabbricabile.

Abitazioni equiparate all'abitazione principale: le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte) e C/6 (garage e autorimesse), nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto o a titolo di diretto di abitazione da **persone anziane o disabili**, che da esse devono trasferire la residenza in **istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

Fabbricati delle categorie catastali C/1, C/3 e del gruppo catastale D: i fabbricati delle categorie catastali C/1 (negozi), C/3 (laboratori) e del gruppo catastale D (opifici, alberghi) sono tassati con l'aliquota dello 0,56%.

Attenzione: tale aliquota non vale per i fabbricati della categoria D/5 (banche e assicurazioni) per i quali si applica l'aliquota ordinaria dello 0,76%.

Agriturismo e Affittacamere: i fabbricati e le relative pertinenze utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo o affittacamere sono tassati con l'aliquota dello 0,2%. Sono considerate pertinenze al massimo tre fabbricati delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte) e C/6 (garage e autorimesse), di cui al massimo due della medesima categoria.

Onlus-enti non commerciali: gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente da soc. Kooperative ONLUS o enti non commerciali sono tassati con l'aliquota dello 0,02%.

Detrazione per abitazione di servizio: la detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati della categoria catastale A e della categoria catastale D che servono anche da abitazione, di proprietà di imprese, nelle quali uno/una dei titolari dell'imposta e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale.

Abitazione concessa in uso gratuito: abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti si applica l'aliquota del 0,26 %.

Altri immobili: tutti gli immobili che non rientrano nelle categorie sopra elencate (p.es. abitazione di proprietà di cittadino AIRE, abitazioni locate a soggetto non residente per motivi di lavoro o di studio, aree fabbricabili, ecc.) sono tassati con l'aliquota dello 0,76%.

I valori catastali dei **fabbricati inagibili e inabitabili** e quelli dei fabbricati **sotto tutela delle belle arti** sono ridotti della metà. Le due agevolazioni non sono cumulabili.